



Tempo di lettura 2 min

Circolare n.17 del 12/06/2020

## **DI Rilancio: Fondo Perduto Covid-19**

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto per le imprese e per le partite iva dal D. L. Rilancio. Con lo stesso provvedimento sono state diramate le relative istruzioni per la compilazione.

Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente un’istanza che potrà essere presentata dal prossimo 15 giugno e sino al 13 agosto. Nel caso in cui il richiedente sia un erede l’istanza potrà essere presentata sino al 24 agosto.

Per la compilazione e la trasmissione dell’istanza si potrà usare il canale telematico Entratel/Fisconline oppure una specifica procedura web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. I contribuenti potranno avvalersi degli intermediari abilitati e delegati alla consultazione del cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Il bonus potrà essere richiesto dalle imprese e partite iva o titolari di reddito agrario in attività alla data di presentazione dell’istanza, pertanto saranno esclusi dall’agevolazione, le imprese e/o le partite iva che risulteranno cessate alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre esclusi dal bonus i professionisti iscritti alle casse previdenziali, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia, gli enti pubblici e contribuenti iscritti nella gestione separata INPS.

Può ottenere il contributo solo chi nel 2019 ha avuto ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** con una perdita di fatturato e/o corrispettivi maggiore di un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Fermo restando il requisito di un fatturato inferiore a 5 milioni potranno ottenere il contributo tutti coloro che, rientrando nelle categorie agevolabili, risultano in attività dal 1 gennaio 2019 a prescindere dal calo del fatturato e i soggetti con sede, domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi.

Il contributo viene calcolato sulla differenza di fatturato e/o corrispettivi tra il mese di aprile 2019 ed il mese di aprile 2020:

- 20% sulla differenza se nell’anno 2019 i ricavi o compensi non superano i 400mila euro;
- 15% sulla differenza se i ricavi o compensi superano i 400mila euro ma non superano 1 milione di euro;
- 10% sulla differenza se i ricavi o compensi superano 1 milione di euro ma non superano i 5 milioni di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e di 1.000 euro per le persone fisiche.

Il contributo è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi, sia per quanto riguarda l’Irap.

**Contattate lo Studio per maggiori informazioni allo 0836901766 o per e-mail all’indirizzo [postmaster@studiocarlucciocirchetta.it](mailto:postmaster@studiocarlucciocirchetta.it) .**